

ALLEGATO^h A
Repertorio N. 1408
Raccolta N. 518



MARIA
PANTALONE BALICE
NOTAIO

Via S.S. 151, 4/1 - 65014
LORETO AFRUTINO (PE)
Recupero: Via Napoli -
65100 PESCARA

***** STATUTO *****

***** DELLA "FONDAZIONE SANTA CATERINA" *****

***** Articolo 1 *****

***** Costituzione - Denominazione - Disciplina *****

1.1 E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE SANTA
CATERINA".

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, e
per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice
civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da
ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue at-
tività e settori di attività.

***** Articolo 2 *****

***** Sede *****

2.1 La Fondazione ha sede in Pescara Via del Circuito, 71. -

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia
che
all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed
ogni
altro genere di unità locale consentita dalle norme. ==

***** Articolo 3 *****

***** Scopi *****

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed esaurisce il per-
seguimento dei propri scopi nell'intero territorio nazionale.

3.2 La Fondazione intende: *****

- sostenere la persona nel suo itinerario educativo e forma-
tivo, anche professionale, in conformità alla cultura nascent-
te dalla tradizione cristiana del paese come trasmessa dalla



dottrina sociale della Chiesa e del Suo Magistero, favorendo

l'attuarsi ed il consolidamento di opere ed iniziative adeguate che esprimono compiutamente il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica;

- promuovere in tutti i campi ed ambiti la cultura e la conoscenza del principio di sussidiarietà.

3.3 Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si propone di:

-attuare e promuovere programmi e iniziative a sostegno della formazione e istruzione dei giovani anche collaborando con enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dagli enti stessi;

-istituire scuole, istituti e corsi di formazione e divulgazione della sussidiarietà, e/o collaborare con enti che già operino in tale settore;

-promuovere e favorire la collaborazione ed uno stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della scuola, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse ed omogeneo indirizzo;

-organizzare e di favorire iniziative al fine di sostenere, far conoscere ed incrementare la presenza, il valore e l'azione della scuola.

..... Articolo 4

..... Attività strumentali al perseguimento degli scopi

4.1 La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi potrà

tra l'altro:

a) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi attinenti a qualsivoglia iniziativa educativa - culturale;

b) attuare e gestire, in modo diretto o indiretto, centri e servizi educativi, ricreativi e sportivi, anche collaborando con enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dagli enti stessi;

c) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

d) coordinare, promuovere, sviluppare e gestire, in modo diretto o indiretto, l'attività di enti ed istituti educativi e scolastici che condividano lo scopo sociale fornendo loro ogni genere di assistenza tecnica, culturale, patrimoniale ed economica;

e) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;

f) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o e-



espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Fondazione.

In tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radio-televisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;

g) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;

h) favorire la costituzione di imprese, anche no-profit, e di opere in genere partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale nonché costituzione e partecipazione ad imprese ed opere strumentali al raggiungimento dei propri fini, fornire garanzie e fidejussioni alle imprese partecipate o ad opere che si intende sostenere;

i) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico e anche a favore di opere no-profit purché non rientranti tra le attività finanziarie espressamente escluse dai D.Leg.vi 58/98 e 385/93.

4.2 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in par-

ticolare:

(a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti; ..

(b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

(c) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

(d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;

(e) promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

(f) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.



***** Articolo 5 *****

***** Patrimonio e Concorso al Patrimonio *****

5.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto costitutivo. Tale patrimonio può essere accresciuto da ulteriori apporti dei Fondatori, da contributi dei Partecipanti, da eredità, legati a donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio nel pieno rispetto dei programmi ed indirizzi generali elaborati dal Collegio dei Fondatori. *****

5.2 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli scopi. -

***** Articolo 6 *****

***** Membri della Fondazione *****

6.1 I membri della Fondazione sono: *****

- i Fondatori; *****

- i Partecipanti. *****

***** Articolo 7 *****

***** Fondatori *****

7.1 I Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione. *****

7.2 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con delibera adottata dai tre quinti dei Fondatori.

7.3 La qualifica di fondatore è vitalizia e non è trasmissibile agli eredi, salve le ipotesi di esclusione e di recesso regolate dal successivo art. 9.

..... **Articolo 8**

..... **Partecipanti**

8.1 Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, una tantum, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita periodicamente dal Collegio dei Fondatori o mediante conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo, funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

8.2 L'ammissione in qualità di Partecipante è deliberata, discrezionalmente, dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

8.3 Il Partecipante decade da tale qualifica per volontà del Collegio dei Fondatori (con la maggioranza di cui al precedente punto 8.2) o, automaticamente, al verificarsi delle



scadenze stabilite dal Collegio stesso nel caso di previsione di contribuzioni periodiche. *****

8.4 Ai Partecipanti riuniti in Collegio spettano i poteri di cui all'articolo 13 e quelli indicati dal presente Statuto. ==

8.5 Il Collegio dei Fondatori può suddividere i Partecipanti in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione stabilendo eventualmente le rispettive diverse prerogative o demandando la decisione stessa al Consiglio di Amministrazione. Quanto ora detto è applicabile anche ai soci che verranno iscritti nell'Albo d'oro ai sensi del successivo articolo 21.3. *****

***** Articolo 9 *****

***** Esclusione e Recesso *****

***** dei Fondatori e dei Partecipanti *****

9.1 Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; morosità; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione. *****

9.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione

è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie, nonché di sopravvenuta incompatibilità tra le finalità dell'ente e gli scopi della Fondazione. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Collegio dei Fondatori. *****

9.3 I Fondatori e i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con almeno 1 mese di preavviso da comunicarsi mediante Raccomandata A.R. da inviarsi al Presidente del Collegio dei Fondatori. *****

I contributi a qualunque titolo versati alla Fondazione non sono ripetibili. I Fondatori, i Partecipanti, i loro eredi e/o aventi causa non possono in alcun caso rivendicare i diritti sul patrimonio della Fondazione. *****

***** Articolo 10 *****

***** Organi della Fondazione *****

10.1 Sono organi della Fondazione: *****

il Collegio dei Fondatori; *****

il Collegio dei Partecipanti; *****

il Consiglio di Amministrazione; *****

il Presidente; *****

il Vice Presidente; *****

il Collegio dei Revisori. *****

***** Articolo 11 *****

***** Collegio dei Fondatori *****



11.1 I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo

che divenuti tali successivamente, costituiscono il Collegio

dei Fondatori. -----

11.2 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti e-

spressamente dal presente Statuto, ha i seguenti compiti: ----

a) decidere gli indirizzi dell'attività della Fondazione; ----

b) determinare il numero e nominare i componenti dei Consi-

glio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14.2; -----

c) nominare i componenti ed il Presidente del Collegio dei

Revisori ai sensi dell'articolo 20.1; -----

d) determinare la misura dell'eventuale indennità spettante

al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai membri

del Collegio dei Revisori; -----

e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto; ---

f) attribuire a terzi la qualità di membro Fondatore e di

membro Partecipante; -----

g) deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del pa-

trimonio. -----

h) approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti

dal Consiglio di amministrazione -----

i) stabilire, anche periodicamente, i requisiti e i criteri

per l'ammissione dei partecipanti, individuando eventualmente

diverse categorie degli stessi, caratterizzate da diverse

prerogative; -----

l) determinare i contributi necessari all'equilibrio finan-

ziario;

m) nominare il Presidente ed il Vice-presidente della Fondazione.

..... Articolo 12

..... Convocazione e quorum

..... delle adunanze del Collegio dei Fondatori

12.1 Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può, inoltre, essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ad istanza di almeno di un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene mediante spedizione di lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione almeno con tre giorni di preavviso.

12.3 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante non possono essere conferite più di due deleghe.

12.4 Gli enti, persone giuridiche e non, che rivestono la carica di Fondatori, partecipano alle adunanze nella persona



del legale rappresentante o di altra persona da questi designata.

12.5 L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

12.6 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

12.7 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

12.8 Ciascun membro del Collegio dei Fondatori ha diritto ad un voto;

12.9 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato;

12.10 Il Collegio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano as-

sicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Il Collegio svoltosi secondo queste ultime modalità si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Articolo 13

Collegio dei Partecipanti

13.1 Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, che provvede altresì alla sua convocazione mediante avviso esposto nei locali della Sede della Fondazione, almeno 15 (quindici) giorni prima, ovvero, in caso di urgenza, con qualsiasi strumento, anche telematico, che garantisca la ricezione, inviato con almeno tre giorni di preavviso. -----

13.2 Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Partecipanti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla



prima. Non vi sono limiti di delega passiva.

13.3 Gli enti, con e senza personalità giuridica, partecipano alle adunanze partecipando alle adunanze nella persona del legale rappresentante o di altra persona da questi designata.

13.4 Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.

13.5 Il Collegio dei Partecipanti designa uno o più rappresentanti fino ad un massimo di tre, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto di volta in volta stabilito dal Collegio dei Fondatori.

13.6 Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

13.7 Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

13.8 Ciascun membro del Collegio dei Partecipanti ha diritto ad un voto

..... Articolo 14

..... Consiglio di Amministrazione

14.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 7 (sette) a 15 (quindici), ivi compresi il Presidente ed il Vice-presidente della Fondazione. In sede di costituzione i Fondatori nominano il primo Consiglio di Amministrazione di 6

(sei) membri da integrarsi, entro 6 (sei) mesi, con un altro membro da cooptarsi tra quelli designati dal Collegio dei partecipanti. Successivamente il numero dei membri viene determinato dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 11.2, lettera b). *****

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

(i) dai componenti nominati dal Collegio dei Fondatori tra i propri membri, tra i quali figureranno necessariamente il Presidente ed il vice Presidente della Fondazione; *****

(ii) dal o dai componenti nominati dal Collegio dei Fondatori, nel numero di volta in volta previsto dal Collegio stesso, tra quelli designati dal Collegio dei Partecipanti; *****

(iii) dai restanti componenti, i quali vengono nominati dal Collegio dei Fondatori tra i partecipanti o tra persone esterne alla Fondazione che il Collegio stesso ritenga comunque utile coinvolgere nell'amministrazione della Fondazione medesima. *****

14.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica tre anni, salvo revoca in qualsiasi momento, anche senza giusta causa da parte del Collegio dei Fondatori, ovvero dimissioni, e sono rieleggibili. Il primo consiglio, compreso il Consigliere cooptato tra quelli designati dal Collegio dei partecipanti successivamente alla costituzione, durerà in carica per i primi tre anni dalla costituzione medesima. *****

14.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. *****

14.5 Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, purché non la maggioranza, il Presidente, o in mancanza, il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del Collegio dei Fondatori, il quale dovrà provvedervi entro i 60 giorni successivi. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. *****

14.6 Qualora il Collegio dei Fondatori non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva sostituzione, da parte del Collegio dei Fondatori. *****

14.7 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, decade automaticamente tutto il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente deve d'urgenza promuovere la nomina dei nuovi Consiglieri da parte del Collegio dei Fondatori. Il Consiglio di Amministrazione decaduto continua, in ogni caso, a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino alla entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione. *****

***** Articolo 15 *****

***** Poteri del Consiglio di Amministrazione *****

15.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

15.2 In particolare, oltre ai poteri di cui al precedente punto 15.1, provvede a: *****

-sottoporre al Collegio dei Fondatori una Relazione annuale contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto; *****

-deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili; *****

-proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie; *****

-nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto; *****

-svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dal Collegio dei Fondatori. *****

15.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo. *****

***** Articolo 16 *****

***** Convocazione e quorum delle riunioni *****

***** del Consiglio di Amministrazione *****

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 ore di preavviso. *****

16.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. *****

16.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. *****

16.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. *****

16.5 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale; *****

16.6 Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla

scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Il Consiglio svoltosi secondo queste ultime modalità si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. »

Articolo 17

----- Comitato Esecutivo -----

17.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione eserciti la facoltà di delega prevista dall'articolo 15.3, è composto dal Presidente e da due componenti del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio stesso.

17.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione. -----

17.3 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare. -----

17.4 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con

strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione. =====

===== Articolo 18 =====

===== Presidente =====

18.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori e dura in carica per tre anni. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Collegio dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Comitato Scientifico ove nominati, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. =====

18.2 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti. =====

18.3 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri. =====

18.4 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, impre-

se, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione. *****

Articolo 19

***** Vice Presidente *****

19.1 Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori tra i propri membri e dura in carica per tre anni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni allo stesso delegate dal Presidente. *****

19.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. *****

***** Articolo 20 *****

***** Collegio dei Revisori *****

20.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Collegio dei Fondatori. *****

20.2 Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero Giustizia. *****

20.3 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria

ria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione. *****

20.4 Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. *****

20.5 I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori. *****

***** Articolo 21 *****

***** Comitato Scientifico e Albo d'oro *****

21.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza tecnico-scientifica in merito all'attività della Fondazione. *****

21.2 Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Scientifico; i membri del Comitato devono essere scelti tra persone di esperienza professionale e/o culturale. Il Presidente della Fondazione propone la candidatura al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla loro nomina deliberando a maggioranza su ciascun nominativo candidato. *****

21.3 Il Consiglio di Amministratore istituisce l'Albo d'oro della Fondazione. *****

Possano divenire membri dell'Albo d'oro le persone o Enti ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale qualità, anche vitalizia, in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio. ~~~~~

I membri dell'Albo d'oro fanno parte del Collegio dei partecipanti con diritto di voto. ~~~~~

~~~~~ Articolo 22 ~~~~~

~~~~~ Esercizio finanziario ~~~~~

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. ~~~~~

22.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. ~~~~~

22.3 Entro il 30 novembre di ogni anno il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 maggio successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e

dalla Relazione del Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Collegio dei Fondatori che deve discuterli. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. =====

22.4 Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

22.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Collegio dei Fondatori. =====

22.6 E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. =====

22.7 Salvo diversa determinazione del Collegio dei Fondatori tutte le cariche elettive sono gratuite fatto salve le spese sostenute in ragione dell'ufficio svolto. =====

===== Articolo 23 =====

===== Clausola arbitrale =====

23.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo,

ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. *****

23.2 Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità ed il lodo sarà inappellabile. *****

23.3 La sede dell'arbitrato sarà Pescara. *****

***** Articolo 24 *****

***** Estinzione *****

24.1 La fondazione è costituita senza limitazioni di durata. La Fondazione si estingue, con delibera del Collegio dei Fondatori assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei membri del Collegio. *****

24.2 In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fraternità Laicale di Comunione e Liberazione, Associazione riconosciuta. *****

***** Articolo 25 *****

***** Norma Finale *****

25.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia di Fondazioni. *****
